



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. xx del xxxxxxxx



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

INDICE

CAPO I.....	4
Disposizioni generali.....	4
Art. 1 - Ambito oggettivo di applicazione.....	4
Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione.....	4
CAPO II.....	4
Norme procedurali.....	4
Art. 3 – Richiesta di autorizzazione.....	4
Art. 4 – Procedimento di autorizzazione.....	6
Art. 5 - Norme procedurali applicabili nel caso di interferenze con altre tipologie di procedimento di competenza del Comune.....	7
Art. 6 - Inizio dei lavori e termine per l'ultimazione.....	9
Art. 7 – Ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione e ripresa in consegna delle aree.....	10
Art. 8 – Varianti dei lavori.....	10
Art. 9 - Sanzioni.....	11
Art. 10 - Garanzia degli adempimenti prescritti.....	11
Art. 11 - Escussione della polizza fideiussoria ed incameramento della cauzione.....	12
Art. 12 - Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione.....	12
Art. 13 – Procedura semplificata – Comunicazione d'inizio dei lavori.....	12
Art. 14 - Disposizioni varie.....	13
CAPO III.....	14
Modalità di esecuzione dei lavori.....	14
Art. 15 – Modalità generali.....	14
Art. 16 – Ripristino provvisorio della carreggiata stradale in asfalto.....	15
Art. 17 – Ripristino definitivo della carreggiata stradale in asfalto.....	16
Art. 18 - Ripristino di marciapiede/pista ciclabile senza massetto in calcestruzzo e con finitura in tappeto bituminoso.....	17
Art. 19 - Ripristino di marciapiede/pista ciclabile con massetto in calcestruzzo e finitura in tappeto bituminoso.....	17
Art. 20 - Ripristino di marciapiede senza massetto e con finitura in pavimentazione varia (lastre di pietra, masselli autobloccanti, ect...).....	18



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

Art. 21 - Ripristino di marciapiede con massetto e con finitura in pavimentazione varia (lastre di pietra, masselli autobloccanti, ect.).....	18
Art. 22 - Ripristino di superfici pavimentate con materiali di pregio.....	19
Art. 23 - Aree verdi e alberature	19
Art. 24 - Ripristino di cordonati e chiusini/caditoie.....	22
Art. 25 – Posa in opera di nuovi pozzetti e chiusini.....	22
Art. 26 - Interferenze con infrastrutture.....	22



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

CAPO I

Disposizioni generali.

Art. 1 - Ambito oggettivo di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo di proprietà o di uso pubblico del Comune di Montevarchi.
2. Per interventi di manomissione del suolo pubblico s'intende l'esecuzione di lavori che prevedono l'alterazione materiale del suolo e/o del sottosuolo.
3. Sono escluse dalla presente disciplina le mere richieste di occupazioni di suolo pubblico.

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione.

1. Gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo di cui all'art. 1 possono essere compiuti sia da parte di persone fisiche che di persone giuridiche previo rilascio di specifica autorizzazione di cui all'art. 3.

CAPO II

Norme procedurali.

Art. 3 - Richiesta di autorizzazione.

1. I soggetti di cui all'art. 2, che vogliano eseguire le lavorazioni previste ai sensi dell'art.1, devono ottenere una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio preposto del Comune di Montevarchi con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione, da far pervenire mediante apposita modulistica in allegato (Allegato A), deve contenere il seguente contenuto minimo essenziale:
 - a. elementi identificativi del richiedente;
 - b. motivazioni per le quale si renda necessario l'intervento;
 - c. tipologia e l'ubicazione dell'intervento;
 - d. suolo interessato e tipologia di pavimentazione;
 - e. durata presunta dei lavori;



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

- f. superfici presunte di area di cantiere temporaneo e di materiale manomissione;
 - g. elementi identificativi delle imprese esecutrici dei lavori e degli eventuali tecnici abilitati incaricati;
 - h. elaborati grafici in scala adeguata;
 - i. documentazione fotografica dell'area dell'intervento;
 - j. eventuali ed idonei atti di assenso da parte di soggetti interessati a qualsiasi titolo dall'intervento;
 - k. per interventi privi di rilevanza e che non prevedano gli incarichi di tecnici abilitati ed Imprese qualificate una dichiarazione del richiedente attestante che per l'intervento da realizzare saranno rispettate le normative vigenti in materia;
 - l. per interventi rilevanti e che prevedano la nomina di tecnici abilitati ed imprese esecutrici qualificate idonea documentazione tecnica commisurata all'intervento da realizzare; ■
 - m. attestazione del versamento dei diritti di segreteria determinati come al successivo comma 6;
 - n. eventuale ulteriore documentazione all'uopo richiesta dagli uffici.
3. Per la rilevanza degli interventi, al fine di stabilire la necessità della nomina di tecnici abilitati ed imprese qualificate, si fa riferimento alle vigenti normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004. Trattandosi di aree d'interesse pubblico, per giustificati motivi e ad insindacabile discrezionalità del Comune di Montevarchi, possono sempre essere richieste le nomine di tecnici abilitati e d' imprese esecutrici dei lavori qualificate.
4. Salvo quanto previsto nel successivo comma 5, ogni richiesta di autorizzazione deve essere redatta mediante gli appositi modelli (Modello A) messi a disposizione dagli uffici comunali preposti, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata di una marca da bollo di un importo pari ad € 16.
5. Alcune eccezioni, rispetto alla sola documentazione, possono essere accettate nei confronti dei soli concessionari/gestori di pubblici servizi, i quali abbiano propri modelli standardizzati, purché sia comunque presente il contenuto minimo essenziale di cui al comma 2, lett. a) - n).



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

6. E' delegata alla Giunta Comunale, tramite apposita deliberazione, la determinazione dei diritti di segreteria. Tale importo è fissato, **in prima applicazione**, in € 75,00 (come da voce "Autorizzazioni - Leggi speciali e Regolamenti" dell'elenco approvato con Deliberazione G.C. n. 233/2017).

Art. 4 – Procedimento di autorizzazione.

1. La richiesta di autorizzazione, da presentarsi con le modalità descritte dall'art. 3, prevede il presente iter procedimentale.
 2. Nella fase istruttoria, l'ufficio preposto si esprime in merito ad ogni singola richiesta di autorizzazione rilasciando, ovvero negando specificandone le motivazioni, l'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di completezza dell'istanza:
 - a. il termine per il rilascio, qualora si rendessero necessari pareri e/o elementi integrativi utili ai fini dell'istruttoria, può essere sospeso. In tal caso, il termine riprende nuovamente a decorrere dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti;
 - b. in caso di interventi di urgenza dovuti da cause di forza maggiore (fughe, rotture etc.) e/o per scongiurare situazioni pericolose per la pubblica incolumità, il richiedente può effettuare i lavori senza indugio previa idonea comunicazione, contenente le motivazioni dell'urgenza, all'ufficio del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione ed alla Polizia Municipale;
 - c. al verificarsi dei casi di cui alla lett. b, il richiedente, entro e non oltre 5 giorni dall'inizio dei lavori, deve comunque presentare, con le modalità ordinarie di cui all'art. 3, una richiesta di autorizzazione in "sanatoria". Saranno possibili deroghe procedurali, a giudizio insindacabile dell'ufficio comunale preposto, per i concessionari/gestori di pubblici servizi;
 - d. la mancanza di richiesta di autorizzazione in "sanatoria", ovvero in assenza di valide motivazioni, soggette al giudizio insindacabile dell'ufficio comunale preposto, comporta l'equiparazione alla realizzazione dei lavori senza la prescritta autorizzazione.
 3. Presentata la richiesta di autorizzazione, ovvero decorsi i termini previsti dal comma 2, la stessa deve essere materialmente ritirata presso l'ufficio preposto dal richiedente od un suo delegato.
 4. Salvo quanto previsto dal comma 3, la stessa può essere ritirata anche mediante invio di posta elettronica, da parte dell'ufficio preposto, previa dichiarazione di accettazione da parte del richiedente delle prescrizioni in essa contenute. Sono necessari i seguenti adempimenti:



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

- a. apposizione di una marca da bollo da € 16 nell'autorizzazione;
- b. avere effettuato il versamento dei diritti di segreteria determinati come all'art. 3 comma 6;
- c. presentazione di ricevuta delle garanzie consistenti nel versamento di deposito cauzionale infruttifero o ricevuta originale di stipula di polizza fideiussoria;
- d. in caso di occupazione del suolo pubblico il richiedente è tenuto al pagamento alla tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e del sottosuolo ai sensi delle norme C.U.P. vigenti.

Art. 5 - Norme procedurali applicabili nel caso di interferenze con altre tipologie di procedimento di competenza del Comune.

1. Qualora l'alterazione materiale del suolo e/o del sottosuolo di proprietà o di uso pubblico sia necessaria nell'ambito di procedimenti di natura edilizia:

- a. non è richiesto il rilascio di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:

- per gli interventi soggetti al rilascio di permesso di costruire convenzionato, o permesso di costruire in attuazione di piano attuativo convenzionato. A titolo esemplificativo si citano la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune, la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmettenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003, la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica. In questi casi non è richiesta la cauzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento. E' necessario il pagamento del Canone unico patrimoniale (CUP) ove dovuto;

- per gli interventi soggetti al rilascio di permesso di costruire, nell'ambito del quale verrà espresso un parere, relativo alle modalità di esecuzione lavori di cui al Capo III del presente regolamento. In questi casi:

l'ufficio edilizia in fase istruttoria trasmette gli elaborati all'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, che richiede se necessario integrazioni, e la presentazione della cauzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, prima dell'espressione del parere all'Ufficio Edilizia;

- i lavori di manomissione del suolo pubblico non possono iniziare prima della comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

L'interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del presente regolamento. E' altresì necessario il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ove dovuto;

- per gli interventi soggetti a SCIA, nel caso in cui il richiedente non si avvalga della facoltà prevista all'art. 145 comma 2 lett. d) della LR 65/2014 (preventiva acquisizione di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori). In questi casi:

- l'Ufficio Edilizia in fase istruttoria trasmette gli elaborati all'Ufficio Tecnico, che richiede se necessario integrazioni, e la presentazione della cauzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, prima dell'espressione del parere all'Ufficio Edilizia;

- i lavori di manomissione del suolo pubblico non possono iniziare prima della comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento. L'interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del presente regolamento. E' altresì necessario il pagamento del Canone Patrimoniale Unico (CUP) ove dovuto;

b. è richiesta la preventiva acquisizione dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento:

- per gli interventi soggetti a CILA o CIL;
- per le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia, di cui all'art. 137 della LR 65/2014, laddove vi sia comunque necessità di eseguire interventi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

2. Qualora l'alterazione materiale del suolo e/o del sottosuolo di proprietà o di uso pubblico sia necessaria nell'ambito di procedimenti di competenza di altri uffici comunali, di cui si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie, l'Ufficio Tecnico rilascerà parere all'ufficio competente al rilascio dell'atto, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, o dalla ricezione di eventuali integrazioni se necessarie:

- a. autorizzazione per spettacoli viaggianti;
- b. autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari;
- c. concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali.

3. Qualora la manomissione del suolo pubblico avvenga contestualmente, o sia preordinata, alle Concessioni e autorizzazioni per le occupazioni spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

pubblico, o ad uso pubblico, di cui al Capo IV del vigente Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico:

- a. per occupazioni temporanee del suolo interessato dai lavori di manomissione, la concessione di occupazione del suolo pubblico è:
 - insita nell'Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - soggetta al preventivo pagamento del Canone Patrimoniale Unico del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, la cui riscossione è di competenza dell'Ufficio Tributi.
- b. Per occupazioni permanenti del sottosuolo, conseguente a lavori di manomissione, la concessione di occupazione del suolo pubblico è:
 - soggetta a domanda di Occupazione, il cui protocollo dovrà essere allegato alla Certificazione di fine lavori ed avvenuto ripristino di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - soggetta al Canone Patrimoniale Unico (CUP) nei casi previsti dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, la cui riscossione è di competenza dell'Ufficio Tributi;
 - soggetta a revoca nei casi previsti dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.

Art. 6 - Inizio dei lavori e termine per l'ultimazione.

1. L'inizio dei lavori deve essere comunicato entro tre giorni dall'inizio materiale degli stessi.
2. Con l'inizio materiale dei lavori, il richiedente si assume ogni responsabilità scaturita dalla realizzazione degli stessi. (A titolo esemplificativo ma non esaustivo : tracciamento dei sottoservizi presenti, richiesta di ordinanza inerente alla viabilità, pareri ed assensi di terzi soggetti ect.).
3. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione e devono essere ultimati, compreso anche i ripristini definitivi, entro e non oltre dodici mesi dall'inizio dei lavori medesimi.
4. I lavori senza la preventiva comunicazione dell'inizio degli stessi devono essere ultimati, compreso anche i ripristini definitivi, entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
5. I lavori in urgenza, fatto salvo la richiesta di autorizzazione in "sanatoria" ai sensi dell'art. 4, c.2, lett. b, devono essere ultimati, compreso anche i ripristini definitivi, entro dodici mesi dalla data di comunicazione di inizio dei lavori di urgenza.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

6. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, termini più o meno restrittivi possono essere valutati, a giudizio insindacabile dell'ufficio comunale preposto, e riportati nell'atto autorizzatorio.

Art. 7 - Ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione e ripresa in consegna delle aree.

1. La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata entro tre giorni dal termine materiale degli stessi.
2. Al termine dei lavori, al fine della ripresa in consegna delle aree al Comune di Montevarchi, deve essere emesso un certificato di regolare esecuzione (Modello C) che attesti la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
3. Inoltre, nell'ipotesi che l'alterazione del suolo pubblico comporti un'occupazione di suolo pubblico permanente soggetta a canone, deve essere allegata attestazione dell'avvenuta domanda di Occupazione.
4. Tale certificato dovrà essere sottoscritto dal solo richiedente nell'ipotesi di lavori in amministrazione diretta e dal richiedente ed impresa esecutrice nell'ipotesi in cui sia stata formalmente nominata.
5. Nell'eventualità dell'incarico di tecnici abilitati il certificato di regolare esecuzione, oltre ai soggetti sopra indicati, deve essere sottoscritto anche dai tecnici stessi.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione il Comune di Montevarchi procede all'idonea comunicazione di svincolo della polizza fideiussoria.
7. Entro 60 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione il Comune di Montevarchi procede alla liquidazione del deposito cauzionale.
8. Per giustificati motivi, finalizzati alla verifica qualitativa dei ripristini, i tempi sopra riportati si potranno estendere sino a 270 giorni.
9. La materiale ripresa in consegna delle aree al Comune di Montevarchi si concretizza dal giorno dell'avvenuta restituzione del deposito cauzionale o dell'idonea comunicazione di svincolo della polizza fideiussoria.
10. Sino all'avvenuta ripresa in consegna l'area dell'intervento risulta essere giuridicamente un cantiere privato soggetto alle relative normative vigenti.

Art. 8 - Varianti dei lavori.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

1. Le variazioni in corso d'opera sono vietate fatto salvo modeste ed insignificanti modifiche ad aspetti di dettaglio.
2. Nel caso che si necessiti di apportare modifiche all'autorizzazione rilasciata deve essere richiesta un'apposita variante all'autorizzazione originaria soggiacente agli stessi dettami di una nuova autorizzazione.
3. Nei casi in cui le modifiche di cui al comma precedente siano richieste in relazione ad interventi di cui all'articolo 5 comma 1, lett. A) punti b. e c., e art. 5 comma 2 (rilascio parere in luogo dell'Autorizzazione) deve essere richiesta una autorizzazione alla manomissione per le modifiche.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Si applica l'articolo 823 del codice civile in materia di tutela dei beni demaniali.
2. Nell'ipotesi di opere in assenza di autorizzazione, con variazioni non relative ad aspetti di dettaglio e con inadempienze delle prescrizioni sono comminate le seguenti sanzioni:
 - a. nel caso di lavori che interessino le strade ad uso pubblico si applicano in via prevalente le norme del codice della strada;
 - b. nelle altre ipotesi residuali si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 10 - Garanzia degli adempimenti prescritti.

1. A garanzia degli adempimenti prescritti nell'autorizzazione deve essere presentata dal richiedente idonea ricevuta di versamento di deposito cauzionale infruttifero presso la tesoreria del Comune di Montevarchi.
2. L'entità della somma garantita è fissata in proporzione della materiale alterazione del suolo/sottosuolo pubblico e con le seguenti modalità:
 - a. € 400 per superfici sino ad 1mq.
 - b. € 1.000 per superfici comprese tra 1mq. e 5 mq.
 - c. € 1.000 per superfici superiori a mq. 5 più una maggiorazione di € 100 per ogni metro quadrato eccedente ai primi 5 mq.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in alternativa al deposito cauzionale infruttifero, è possibile presentare al Comune di Montevarchi idonea polizza fideiussoria. La polizza deve avere per oggetto la garanzia degli adempimenti prescritti nell'autorizzazione. Tale polizza deve avere validità sino al provvedimento di svincolo, da parte del Comune di Montevarchi.
4. Non sono ammesse polizze con scadenze temporali.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

5. La polizza fideiussoria deve contenere la dicitura "*Polizza fideiussoria rilasciata a garanzia adempimenti prescritti nell'autorizzazione a seguito di manomissioni del suolo pubblico, avente validità sino alla dichiarazione di svincolo da parte del Comune di Montevarchi. Il garante s'impegna a pagare l'importo, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Montevarchi rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.*"

6. La dicitura di cui al comma 5 può essere sostituita con un diverso contenuto avente la medesima equipollenza.

7. Gli adempimenti relativi al versamento della cauzione o alla stipula della polizza fideiussoria di cui al comma 1 e 3, possono essere derogati soltanto in presenza di casi eccezionali adeguatamente motivati, giudizio insindacabile del Comune di Montevarchi, e per situazioni particolari previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 11 - Escussione della polizza fideiussoria ed incameramento della cauzione.

1. Decorsi i termini previsti dall'art. 6 senza che i lavori siano stati ultimati o che gli stessi non siano stati realizzati a perfetta regola d'arte e/o diversamente dalle prescrizioni impartite, sono messe in atto le seguenti attività:

- a. comunicazione alla polizia municipale per l'eventuale elevazioni di sanzioni;
- b. escussione della polizza fideiussoria o all'incameramento della cauzione versata. Il comune diffida i titolari dell'autorizzazione ad ottemperare, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione. Decorso il termine assegnato, qualora non sia stato ottemperato, il Comune di Montevarchi provvederà direttamente all' esecuzione dei lavori previo l'incameramento della cauzione o l'escussione della fideiussione;
- c. compimento di tutte le eventuali azioni/atti rivolti alla tutela del proprio patrimonio danneggiato compreso l'eventualità di una sospensione del rilascio di future autorizzazioni, nei confronti dei richiedenti inadempienti.

Art. 12 - Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione.

1. Il Richiedente è obbligato, a proprie spese ed in ogni tempo, a prestarsi alle prove, documentazioni ed esami dei materiali impiegati e/o delle tecnologie adottate nei ripristini a seguito dell'eventuale richiesta del Comune di Montevarchi.

Art. 13 – Procedura semplificata – Comunicazione d'inizio dei lavori.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

1. Ad insindacabile discrezionalità del Comune di Montevarchi per la realizzazione di modesti interventi che non comportino alterazione sostanziale dello stato dei luoghi, del tipo specchi parabolici ad uso privato, segnaletica per facilitazione degli accessi ai passi carrabili o altri interventi similari si addiende ad una comunicazione d'inizio lavori semplificata (Modello B) che preveda:
 - a. elementi identificativi del Richiedente;
 - b. motivazioni per le quale si renda necessario l'intervento;
 - c. tipologia e l'ubicazione dell'intervento;
 - d. suolo interessato e tipologia di pavimentazione;
 - e. data dell'inizio dei lavori;
 - f. elaborati grafici in scala adeguata;
 - g. documentazione fotografica dell'area dell'intervento;
 - h. dichiarazione del Richiedente attestante:
 - i. di procedere a proprie spese all'installazione/posa in opera, alla manutenzione ed eventualmente alla rimozione del manufatto;
 - j. di sollevare il Comune di Montevarchi da qualsivoglia forma di responsabilità anche a riguardo di eventuali diritti contrapposti di terzi;
 - k. di essere consapevole che tale istallazione/posa in opera, a seguito di semplice richiesta del Comune, potrà essere rimossa in qualsiasi momento;
 - l. che per il manufatto che s'intende realizzare ne sarà garantita la stabilità e che per la realizzazione dello stesso saranno rispettate tutte le normativi vigenti in materia.
2. Qualora il Comune, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, non esprima formale e giustificata opposizione l'istallazione s'intende ammessa, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 14 - Disposizioni varie.

1. L'autorizzazione s'intende rilasciata fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, pareri, nulla osta ed assensi vari.
2. Il ritiro dell' autorizzazione comporta l'automatica accettazione delle clausole e prescrizioni in essa contenute.
3. L'autorizzato ha l'obbligo di richiedere eventuali ordinanze alla circolazione stradale, pareri, nulla osta e quanto altro necessario alla realizzazione dei lavori.
4. Fatta salva la ricorrenza di speciali e comprovate circostanze, da sottoporre al Consiglio Comunale per la concessione di deroghe specifiche, che se concesse comportano la costituzione di un adeguato titolo o diritto reale a cura e spese del



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

richiedente, non è autorizzabile la posa, su suolo o sottosuolo pubblico, delle seguenti infrastrutture:

- a. linee elettriche interrate od aeree in tensione ad esclusione degli interventi temporanei per gli allacciamenti di cantiere e delle richieste pervenute dai concessionari/gestori di pubblici servizi;
 - b. tubazioni dell'acquedotto pubblico ad esclusione degli interventi temporanei per gli allacciamenti di cantiere e delle richieste pervenute dai concessionari/gestori di pubblici servizi;
 - c. tubazioni del gas ad esclusione delle richieste pervenute dai concessionari/gestori di pubblici servizi;
 - d. fosse biologiche, pozzetti, chiusini e manufatti similari, ad esclusione di quelli di dimensioni contenute (minori di 40 cm.) a corredo dei pluviali delle acque meteoriche e delle richieste pervenute dai concessionari/gestori di pubblici servizi;
5. Non sono comunque autorizzabili, ad insindacabile discrezionalità del Comune di Montevarchi, i lavori per i quali si ravvisi il contrasto con l'interesse pubblico. In tale evenienza viene emesso motivato diniego dell'autorizzazione.
6. Il Comune di Montevarchi non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni od incidenti che possano verificarsi a terzi in dipendenza dei lavori e dell'esercizio successivo dell'infrastruttura realizzata.

CAPO III

Modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 15 – Modalità generali.

1. I contorni degli scavi e dei ripristini devono avere una superficie regolare preferibilmente rettangolare o quadrata ed essere stati preventivamente "tagliati," con opportune attrezature, onde evitare possibili danneggiamenti alla struttura limitrofa.
2. Gli scavi devono essere riempiti a strati dello spessore massimo di cm. 30 e costipati con idonea attrezzatura.
3. Il piano di transito veicolare/pedonale deve presentarsi sempre uniforme.
4. Non si deve arrecare alcun pregiudizio al regolare smaltimento delle acque meteoriche.
5. Qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi deve essere ripristinata con materiali e tecnologie costruttive della stessa tipologia dell'esistente fatte salve eventuali



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

prescrizioni o deroghe da parte dell'ufficio comunale preposto. La segnaletica interessata dall'area dell'intervento deve essere realizzata secondo le disposizioni dell'ufficio comunale preposto.

6. Nel caso di opere particolari che possano provocare, mediante propagazione, fenomeni anomali di vibrazione e rumore sino ad interessare gli edifici e i manufatti prossimi all'infrastruttura stradale devono essere adottate le opportune misure di mitigazione. In tale evenienza il Comune di Montevarchi, in qualità di "soggetto passivo", non ha alcuna responsabilità in merito.

7. Gli asfalti devono essere eseguiti categoricamente con conglomerato bituminoso del tipo "a caldo", di idonea granulometria e steso a perfetta regola d'arte.

9. Il Comune di Montevarchi può impartire ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito.

10. L'esecuzione dei lavori deve essere eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Dovranno essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza, in particolare quelle che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità, la tutela dei beni pubblici e privati, si dovrà curare particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.

Art. 16 – Ripristino provvisorio della carreggiata stradale in asfalto.

1. Il ripristino provvisorio della carreggiata stradale deve essere realizzato con le seguenti modalità:

- a. riempimento dello scavo di fondazione con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'agGiunta di 70-120 kg di cemento R 325 per mc. , compattato per strati non superiori a cm. 30, fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;
- b. realizzazione dello strato di base:
 - con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'agGiunta di 70-120 kg di cemento R 325 per mc., avente uno spessore finito non inferiore a cm. 10, compattato per strati non superiori a 30 cm., fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;
 - in conglomerato bituminoso eseguito con aggregato di pezzatura 0/32 mm., previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

0,80 kg./mq. , avente uno spessore non inferiore a 10 cm., steso, rullato e sigillato.

- c. realizzazione dello strato di collegamento (binder) , sino al piano di transito, in conglomerato bituminoso eseguito con aggregato di pezzatura 0/20 mm., previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq. , avente uno spessore non inferiore a 14 cm. (n.b. dopo la fresatura rimane uno spessore finito non inferiore a 10 cm.), steso, rullato e sigillato con emulsione bituminosa.

Art. 17 – Ripristino definitivo della carreggiata stradale in asfalto.

1. Il ripristino definitivo della carreggiata stradale deve essere realizzato con le seguenti modalità:

- a. fresatura degli ultimi 4 cm. di asfalto e relativa pulitura delle superfici;
- b. tappeto di usura in conglomerato bituminoso, avente uno spessore finito non inferiore a 4 cm, eseguito con aggregato di pezzatura 0/ 10 mm., previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., steso, rullato e sigillato con emulsione bituminosa.

2. Il ripristino definitivo deve essere eseguito successivamente al ripristino provvisorio, mediante, stesura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso a "caldo" per una larghezza minima di. 3 m. (a prescindere della posizione dello scavo) e per tutta la lunghezza dello scavo (in agGiunta 1,5 m per estremità), salve diverse disposizioni dell'ufficio comunale preposto.

3. Ove la corsia o la semicarreggiata abbiano una larghezza superiore a 3 m. il ripristino definitivo può, a richiesta insindacabile del Comune di Montevarchi, essere esteso sino all'inclusione della corsia o semicarreggiata. In tal caso si potrà ulteriormente debordare da tali limiti per includere nel ripristino anche la vecchia "attaccatura" tra le corsie o le due semicarreggiate.

4. Per carreggiate stradali di modeste dimensioni (inferiori ai 6,00 m) il ripristino definitivo può essere realizzato, a discrezione del Comune di Montevarchi, evitando la fresatura ed estendendo il tappeto di usura su tutta la superficie stradale mediante sormonto del manto esistente. In tale fattispecie si devono livellare alla nuova quota sia le banchine che eventuali altri elementi stradali interessati.

5. Ove lo scavo sia vicino al cordonato o alla banchina il tappeto di usura va esteso sino al raggiungimento di tali elementi.

6. Il Comune di Montevarchi può impartire ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

Art. 18 - Ripristino di marciapiede/pista ciclabile senza massetto in calcestruzzo e con finitura in tappeto bituminoso.

1. Il ripristino deve essere realizzato con le seguenti modalità:

- a. riempimento dello scavo di fondazione con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'agGiunta di 70-120 kg di cemento R 325 per mc. , compattato per strati non superiori a 30 cm., fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;
- b. strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso eseguito con aggregato di pezzatura 0/20 mm., previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq. , avente uno spessore finito non inferiore a 8 cm. , steso, rullato e sigillato;
- c. tappeto di usura in conglomerato bituminoso, avente uno spessore finito non inferiore a 3 cm., eseguito con aggregato di pezzatura 0/5 mm., previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., steso, rullato e sigillato con emulsione bituminosa.

2. Il nuovo Binder, al fine anche di evitare eventuali cedimenti differenziati, deve essere realizzato sull'intera superficie sottostante al tappeto di usura.

3. Il ripristino definitivo può essere eseguito successivamente al ripristino provvisorio, mediante fresatura degli ultimi 3 cm. di asfalto. In tale evenienza è previsto un ripristino provvisorio di binder non inferiore a 11 cm. (n.b. dopo la fresatura rimarrà uno spessore finito non inferiore a 8 cm.).

4. Il ripristino definitivo deve interessare la larghezza dell'intero marciapiede, a prescindere delle dimensioni dello stesso, e tutta la lunghezza dello scavo (più 1,5 m. per estremità), fatte salve diverse disposizioni dell'ufficio comunale preposto.

Art. 19 - Ripristino di marciapiede/pista ciclabile con massetto in calcestruzzo e finitura in tappeto bituminoso.

1. Il ripristino del marciapiede deve essere realizzato con le seguenti modalità:

- a. riempimento dello scavo di fondazione con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'agGiunta di 70-120 kg di cemento R 325, compattato per strati non superiori a 30 cm., fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

- b. massetto di base in calcestruzzo avente uno spessore minimo di 10 cm., classe di resistenza caratteristica c 16/20, con relativa rete elettrosaldata ove presente;
 - c. tappeto di usura in conglomerato bituminoso, avente uno spessore finito non inferiore a 3 cm., eseguito con aggregato di pezzatura 0/5 mm., previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., steso, rullato e sigillato con emulsione bituminosa.
2. Il massetto in calcestruzzo, essendo presente nella parte restante di marciapiede non demolito, interessa soltanto l'area di scavo; nell'ipotesi in cui il massetto preesistente risulti deteriorato, onde evitare eventuali cedimenti differenziali, è realizzato sull'intera superficie sottostante al tappeto di usura.
3. Il ripristino definitivo può essere eseguito successivamente al ripristino provvisorio, mediante fresatura degli ultimi 3 cm. di massetto. In tale evenienza è previsto un ripristino provvisorio del massetto non inferiore a 13 cm. (n.b. dopo la fresatura rimarrà uno spessore finito non inferiore a 10 cm.).
4. Il ripristino definitivo deve interessare la larghezza dell'intero marciapiede, a prescindere delle dimensioni dello stesso, e tutta la lunghezza dello scavo (più 1,5 m. per estremità), fatte salve diverse disposizioni dell'ufficio comunale preposto.

Art. 20 - Ripristino di marciapiede senza massetto e con finitura in pavimentazione varia (lastre di pietra, masselli autobloccanti, ect...)

1. Il ripristino del marciapiede deve essere realizzato con le seguenti modalità:
- a. riempimento dello scavo di fondazione con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'aggiunta di 70-120 kg di cemento R 325, compattato per strati non superiori a 30 cm., fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;
 - b. strato di allettamento/fondazione della tipologia similare all'esistente avente uno spessore minimo di 15 cm.;
2. realizzazione di pavimentazione eseguita con materiali della stessa tipologia dell'esistente, seguendo le indicazioni del Comune di Montevarchi ed a perfetta regola d'arte.

Art. 21 - Ripristino di marciapiede con massetto e con finitura in pavimentazione varia (lastre di pietra, masselli autobloccanti, ect.)



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

1. Il ripristino del marciapiede deve essere realizzato con le seguenti modalità:

- a. riempimento dello scavo di fondazione con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'aggiunta di 70-120 kg di cemento R 325, compattato per strati non superiori a 30 cm., fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;
- b. massetto di base in calcestruzzo avente uno spessore minimo di 10 cm., classe di resistenza caratteristica c 16/20, con relativa rete elettrosaldata ove presente.
- c. realizzazione di pavimentazione eseguita con materiali della stessa tipologia dell'esistente, seguendo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale ed a perfetta regola d'arte.

Art. 22 - Ripristino di superfici pavimentate con materiali di pregio.

1. Il ripristino di aree con pavimentazione di pregio, individuate ad insindacabile giudizio del Comune di Montevarchi, deve essere eseguito di norma con materiali e tecnologie costruttive della stessa tipologia dell'esistente, seguendo le più scrupolose indicazioni degli uffici interessati del Comune di Montevarchi ed a perfetta regola d'arte.

Art. 23 - Aree verdi e alberature

- a. Qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi deve essere ripristinata con essenze della stessa tipologia dell'esistente fatte salve eventuali prescrizioni o deroghe da parte dell'ufficio comunale preposto.
- b. Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti in presenza dei tecnici dell'Ufficio Competente precedentemente avvisati. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m 3 (tre) per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. In casi di comprovata e documentata necessità l'Ufficio Competente potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopra citate. Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche. Nel caso di



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (springitubo, ecc.). Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto dell'Ufficio Competente, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate con la benna dell'escavatore) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anti-crittogamici (prodotti in pasta di tipo rameico o di sintesi) che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa). I principi attivi specifici da impiegare saranno di volta in volta prescritti dall'Ufficio Competente. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 17 aprile 1998 (che ha abrogato il precedente D.M. 412 del 3 settembre 1987), che fissa le norme procedurali e cautelative.

- c. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le essenze di prima grandezza, di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e di m 0,50 per le essenze di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta secondo le modalità impartite dall'Ufficio Competente per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc..
- d. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzi o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc.. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco. Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dall'Ufficio Competente. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dall'Ufficio Competente l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

- e. Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del richiedente utilizzando imprese specializzate o avvalendosi di imprese incaricate dal comune della manutenzione del verde pubblico sotto l'assistenza tecnica del personale dell'Ufficio Competente. Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre all'Ufficio Competente che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento, indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.
- f. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate dal transito dei veicoli e da accumuli di materiali, dovrà essere allontanato dal richiedente al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmatura degli scavi ad opera del richiedente dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti: - asportazione del materiale incompatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante; - posa in opera di terreno per uno spessore che sarà indicato dai tecnici preposti - accurato assestamento e livellamento del terreno.
- g. Il ripristino a regola d'arte per prati o tappeti, dovrà essere eseguito a spese del richiedente, utilizzando imprese specializzate o avvalendosi di imprese incaricate dal comune della manutenzione del verde pubblico sotto l'assistenza tecnica del personale dell'Ufficio Competente. Il miscuglio di specie erbacee da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.
- h. Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite o di aree ricoperte di specie tappezzanti sarà effettuato, con essenze della stessa tipologia dell'esistente fatte salve eventuali prescrizioni o deroghe da parte dell'ufficio comunale preposto.



COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

Art. 24 - Ripristino di cordonati e chiusini/caditoie

1. L'autorizzato è obbligato al ripristino dei cordonati in quota con il marciapiede esistente, alla sostituzione di quelli danneggiati con materiali della stessa tipologia dell'esistente. Inoltre è tenuto a porre in quota tutti i chiusini/caditoie che sono interessati dal ripristino stradale.

Art. 25 - Posa in opera di nuovi pozzetti e chiusini.

1. I nuovi pozzetti devono essere posati previa realizzazione d'idonea fondazione e rinfianco laterale da eseguirsi:

- a. con misto cementato, costituito da materiale inerte d'idonea granulometria, con l'agGiunta di 150 kg di cemento R 325 per mc., avente uno spessore finito non inferiore a cm. 15 (o comunque avente uno spessore scaturito da idoneo calcolo), compattato per strati non superiori a cm. 30, fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata;
- b. con calcestruzzo (magrone) avente resistenza caratteristica c 12/15 avente uno spessore finito non inferiore a cm. 15 (o comunque avente uno spessore scaturito da idoneo calcolo).

2. I chiusini stradali devono essere idonei a sopportare carichi di prima categoria ed inoltre dovranno essere fissati con malta avente Rck non inferiore a 500.

Art. 26 - Interferenze con infrastrutture.

1. Nel caso di interferenze con infrastrutture/manufatti preesistenti devono essere acquisiti idonei atti di assenso da parte di Soggetti interessati e rispettate le normative vigenti in materia.